

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHABOD

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1963

Modalità di attuazione della zona franca della Valle di Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 della legge costituzionale 16 febbraio 1948, numero 4 — Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta — dispone:

« Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ».

Alla Assemblea costituente non fu possibile elaborare e stabilire le suddette modalità. « L'attuazione di questa concessione — avvertiva il relatore, onorevole Lussu — deve affrontare e risolvere una serie di difficoltà, che sono lungi dall'essere semplici... Presentemente la Giunta della Valle, d'accordo col Ministero delle finanze, va studiando tutta una serie di attuazioni, che saranno rese definitive in seguito e poi saranno attuate, come l'articolo 14 propone, con legge dello Stato, concordata con la Regione ».

Sono ormai passati quindici anni, ma la legge sulla zona franca valdostana non è ancora stata discussa dal Parlamento.

Dopo reiterati progetti, e relative lunghe trattative fra Governo e Regione, questa nominava, nel 1955, una speciale Commissione consiliare incaricata di approfondire i lavori preparatori, anche con l'ausilio di tecnici qualificati, e presentare poi all'approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge definitivo. La Commissione iniziò i suoi lavori il 1° giugno 1955 e li concluse il 26 agosto 1956, con l'approvazione unanime di dieci articoli ed un contrasto sul solo articolo 3. Il Consiglio regionale ne discusse una prima volta nella seduta del 10 luglio 1957, rinviando poi, per consentire alla Commissione ulteriori accertamenti sulla zona franca di Livigno, la discussione finale alla seduta del 4 ottobre 1957: nella quale veniva infine approvato alla unanimità, con un emendamento all'articolo 3, lo schema di disegno di legge, che veniva trasmesso al Governo in data 30 ottobre 1957.

Nel suo discorso programmatico del 9 luglio 1958, al Senato, il Presidente del Consiglio onorevole Fanfani così si esprimeva al riguardo:

«...La Sardegna attende l'adempimento degli obblighi statutari concernenti il piano di rinascita e la Valle d'Aosta quelli della zona franca.

Il Governo, sulla base della relazione finale preannunciata dall'apposita Commissione per lo studio del piano sardo di rinascita, e delle proposte della Giunta regionale aostana e degli studi dei Ministri competenti in merito alla zona franca, si propone di giungere rapidamente ad una definizione di precisi programmi ed alla presentazione dei conseguenti strumenti legislativi ».

Richiesto di maggiori precisazioni dal sottoscritto senatore, il Presidente del Consiglio affermava nella sua replica del 12 luglio 1958: « Per la zona franca contiamo di presentare il provvedimento al Parlamento entro l'anno ».

Anche l'anno 1958 trascorreva però senza che questo impegno avesse adempimento: ed il sottoscritto provvedeva pertanto a presentare come disegno di legge di sua iniziativa — n. 385 della III legislatura, presentato alla Presidenza del Senato il 28 gennaio 1959 — lo stesso disegno unanimemente approvato il 4 ottobre 1957 dal Consiglio regionale Valdostano.

* * *

Il suddetto disegno n. 385 venne assegnato alla 5ª Commissione, ma restò praticamente ad attendere l'abbinamento ad un annunciato disegno di iniziativa del Governo.

Addì 12 aprile 1961 il Ministro delle finanze, senatore Trabucchi, trasmetteva al Presidente della Giunta regionale valdostana un progetto governativo, ai fini dell'accordo Stato-Regione previsto dal secondo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale valdostano.

Il Consiglio regionale ridiscuteva pertanto l'intera questione ed approvava, ad unanimità di voti, un nuovo progetto che, pur accogliendo parte dei rilievi governativi, teneva però fermi gli altri punti del progetto regionale del 1957 meglio aderenti all'Istituto della zona franca. Detto nuovo progetto regionale veniva trasmesso dal Pre-

sidente della Giunta, con sua nota 12 ottobre 1961, n. 14065/4, al Ministero delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio regioni.

Nel suo intervento alla Camera del 6 marzo 1962, sulla fiducia al terzo governo Fanfani della III Legislatura, l'onorevole Caveri sollecitava pertanto al Presidente del Consiglio « Il progetto governativo sulla zona franca, che ogni Ministro delle finanze viene regolarmente ad annunciarci alla vigilia delle elezioni ».

Gli rispondeva il Presidente del Consiglio assicurando « l'appoggio del Governo alla legge elettorale per la Valle d'Aosta in occasione della sua discussione in Senato, nonchè il massimo interessamento per la soluzione del problema della zona franca in quella Regione ».

Ma poichè il disegno di legge di iniziativa governativa non veniva concretamente presentato, il sottoscritto presentava al Senato, il 24 luglio 1962, nella discussione sul bilancio del Ministero delle finanze, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerato che lo Statuto speciale valdostano — approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 — attende ancora di essere completato con la legge sulle modalità di attuazione della zona franca prevista dal suo articolo 14;

che fin dal gennaio 1959 è stato al riguardo presentato un disegno di legge di iniziativa del senatore Chabod (n. 385 - III Legislatura);

che il 12 aprile 1961 il Ministro delle finanze ha trasmesso alla Regione valdostana una bozza di disegno di legge governativo: bozza che il Consiglio regionale ha in parte accettato, in parte unanimemente ritenuto di dover modificare per renderla più conforme all'istituto della zona franca, quale previsto e regolato dalla nostra legislazione;

che il 12 ottobre 1961 il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso al Ministro delle finanze detta bozza modificata, maturando così tutte le condizioni necessarie per

la presentazione del disegno di legge governativo;

che nello scorso marzo 1962 il Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, ha assicurato il massimo interessamento del suo Governo per la sollecita soluzione dell'annoso problema, rientrando nella programmata completa attuazione dell'ordinamento regionale;

invita il Governo a presentare, senza ulteriore ritardo, l'annunciato suo disegno di legge sulla attuazione della zona franca valdostana.

CHABOD ».

* * *

Nella successiva seduta del 27 luglio 1962 il Ministro delle finanze, senatore Trabucchi, dichiarava di accettare quest'ordine del giorno « come vivissima raccomandazione, perchè i lavori sono avanzati ed il disegno dovrebbe quindi essere presentato dopo il periodo feriale ».

Ma la presentazione non è cionondimeno avvenuta, nè subito dopo le ferie, nè comunque prima della chiusura della III Legislatura, malgrado gli opportuni ulteriori solleciti: e poichè arbitro della questione è il Parlamento, in quanto l'articolo 14 dello Statuto speciale valdostano dispone che le modalità di attuazione della zona franca debbono essere « stabilite con legge dello Stato », il sottoscritto ritiene di doversi ancora una volta valere del suo diritto di iniziativa per sottoporre all'esame del Senato della Repubblica il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1961, a parziale modifica del menzionato progetto ministeriale 12 aprile 1961.

* * *

Il beneficio della zona franca valdostana trova il suo fondamento negli impegni assunti dallo Stato italiano quando si profilò, nel 1944, quel tentativo gollista di annessione della Valle d'Aosta, di cui abbiamo ora la prova provata nelle memorie del Presidente degli Stati Uniti Harry S. Tru-

man, cui toccò di intervenire al riguardo nel maggio-giugno 1945 (Mondadori, 1956, vol. I, pagine 311-315):

« Un incidente più grave fu tuttavia il tentativo unilaterale francese di occupare parte della Valle d'Aosta, nell'Italia nord-occidentale. Stavamo appunto allora negando a Tito il diritto di impadronirsi con la forza della Venezia Giulia, e ora De Gaulle occupava quella valle italiana come fosse un diritto nazionale. Anche ora egli non ritirò le truppe prima che io minacciassi, come avevo già fatto per Stoccarda, di sospendere i rifornimenti alle truppe francesi.

« L'affare ebbe inizio quando i soldati francesi passarono il confine italiano nella ultima fase della guerra, occupando zone di cui De Gaulle intendeva impadronirsi, dicendo che erano necessarie per quelle che egli definiva "piccole rettifiche di frontiera". Le truppe francesi erano sottoposte al Supremo comando alleato e, dopo il giorno della vittoria in Europa, Eisenhower ordinò che si ritirassero in zona francese. Il comandante francese rispose tuttavia di non poter eseguire l'ordine prima di ricevere istruzioni dal suo Governo. Nel frattempo affluivano nella zona altre truppe francesi. Si era di fatto stabilita una occupazione francese, e si andava conducendo una propaganda in favore della annessione.

« Il 5 maggio, il comandante alleato in Italia, maresciallo Alexander, chiese a Eisenhower che cercasse di indurre i francesi a ubbidire all'ordine da lui stesso diramato, poichè le attività di quelle truppe recavano disagio alla popolazione locale. Alexander spiegò che i conflitti sarebbero stati inevitabili, e ciò avrebbe avuto una conseguenza grave sulla posizione del Governo italiano. Caffery, il nostro ambasciatore a Parigi, ebbe l'ordine di trattare la questione con De Gaulle. Il 6 maggio, Caffery telegrafò di aver parlato con De Gaulle, e che il generale gli aveva detto non avere la Francia alcuna ambizione territoriale sulla regione, salvo minime rettifiche di frontiera, che egli sperava concordare in seguito amichevolmente con gli italiani. Seppi tuttavia, da rapporti pervenutimi, che il numero delle truppe francesi entrate nella

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valle d'Aosta era sempre crescente; che i viveri, già scarsi, venivano requisiti; che si ammainavano le bandiere italiane; che si affiggevano avvisi con l'invito alla popolazione italiana di prendere partito per la Francia, e con l'ordine di accettare la moneta francese. Dagli organi militari ebbi notizia che le truppe americane avanzavano verso la frontiera franco-italiana, ma che tale avanzata veniva ostacolata dai francesi con metodi di resistenza passiva, compresi i blocchi stradali.

«Le nostre forze ricevettero l'ordine di fermarsi in attesa di ulteriori ordini, in caso di minacciate azioni di guerra. Incaricammo l'ambasciatore Caffery di presentare al Ministero francese degli esteri un energico memoriale sull'argomento, e il Governo britannico espresse al Governo francese la preoccupazione di cui era fonte la protratta presenza di truppe francesi in territorio italiano.

«Nella sua risposta, De Gaulle si mostrava ferito nell'amor proprio. La Francia, egli affermava, non chiedeva se non quanto le spettava di diritto».

* * *

In questo clima va collocata, con l'autonomia, la zona franca valdostana. Ed a quanti vorrebbero ora rimetterne in discussione legittimità e convenienza, per rinviare la attuazione alle calende greche oppure ridurla ai minimi termini, basterà opporre che ci troviamo di fronte ad un preciso impegno costituzionale, ricordare che nella relativa discussione, alla Assemblea costituente, vennero pronunciate parole decisive.

Dal relatore onorevole Lussu (verb. A.C. seduta del 30 gennaio 1948, pag. 4210) «Desidererei dire qualche cosa anche ai membri del Governo e in particolare al Presidente del Consiglio. Vi sono degli impegni nella vita politica della Nazione che un Governo prende, assumendosi tutta la sua responsabilità; degli impegni che, per il carattere eccezionale che essi acquistano, non rimangono puri e semplici impegni di Governo. Essi diventano permanenti impegni dello

Stato; essi toccano la dignità, l'autorità e l'onore dello Stato. E un Governo succedendo ad un altro Governo, di differente colore politico, rispetta, è obbligato a rispettare, gli impegni dei precedenti. È la continuità della serietà e dell'autorità dello Stato.

«L'impegno del Governo assunto di fronte alla Valle d'Aosta nel 1945 — è noto — è l'impegno del primo Governo dei Comitati di liberazione nazionale, che d'altronde si riallacciava, così come tutta la questione autonomistica della Valle d'Aosta si riallaccia, agli impegni del Comitato di liberazione nazionale della Valle d'Aosta, agli impegni del Comitato di liberazione nazionale del Piemonte, agli impegni del Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia, sede centrale a Milano: come sono noti tutti gli impegni assunti durante la lotta della resistenza e della liberazione.

«La piccola Valle d'Aosta — e non agiungo fiori letterari per definirla — oltre che della coscienza dell'universalità dei suoi abitanti, si sente forte per questi impegni».

Dal Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi (verb. A.C., seduta del 30 gennaio 1948, pag. 4216).

«Anche se l'onorevole relatore non avesse direttamente fatto appello alla mia persona, io mi sarei sentito egualmente tenuto a fare alcune dichiarazioni introduttive.

«Debbo dire subito, però, che, di fronte alle singole disposizioni che sono qui articolate, il Governo, come tale, non può avere una sua tesi, perchè non ha potuto evidentemente disporre del tempo necessario per discutere e assumere un determinato atteggiamento al riguardo. Ieri abbiamo discusso su un progetto di elaborazione governativa, in gran parte accolto dalla Commissione; oggi invece ci troviamo di fronte a un progetto di elaborazione parlamentare, nei confronti del quale evidentemente la responsabilità del Governo è molto diversa.

«Non voglio con ciò, s'intende, attenuare la nostra collaborazione alla discussione del disegno di legge. Almeno in linea di principio, il Governo è favorevole all'autonomia della Valle d'Aosta e fin dal 1945 la concesse nel campo amministrativo, attribuendo al Presidente della Valle tutti i poteri del

Prefetto. Non potevamo naturalmente dargli la possibilità di decidere circa i problemi politici afferenti alla Valle. Cercammo di tranquillizzare la Valle relativamente ai suoi diritti linguistici e conseguentemente scolastici, relativamente insomma a tutto quanto poteva costituire oggetto delle sue giuste esigenze. Con un successivo decreto si disciplinò il regime delle acque, e anche qui il Governo tenne conto delle esigenze locali della Valle d'Aosta. Ora si entra in un altro campo, ora si entra nel campo politico della vera e propria autonomia, sulla traccia di quanto già si è fatto per altre Regioni a statuto speciale. Non vi sono contraddizioni fra quello che si è fatto allora per decreto e quanto ha fatto ora la Commissione; vi sono soprattutto alcune integrazioni. Politicamente parlando — e qui esprimo naturalmente un parere personale — non ho alcuna eccezione da fare al disegno di legge e volentieri collaborerò per il suo perfezionamento aderendo al desiderio della Commissione ».

Dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro dei bilanci, onorevole Einaudi (verbali A.C. seduta del 30 gennaio 1948, pagine 4235 e 4237).

« ... Oggi noi vogliamo fare qualche cosa di diverso, vogliamo fare qualche cosa di più, e non limitarci soltanto a copiare il decreto del 1945 che concedeva soltanto una autonomia amministrativa. Qui si vuole dare una autonomia alle Regioni e non ci si vuole supinamente accontentare di una autonomia amministrativa ... Data la piccolezza del territorio, può benissimo darsi che, visti i bisogni della Valle, lo Stato debba assegnare alla Valle anche i 9/10 di tutte le sue entrate erariali, dando anche di più di quello che ha dato alle altre Regioni. La differenza fra il sistema della Valle e quello delle altre Regioni consiste nel fatto che nelle altre Regioni ci sono percentuali rigide, e sono per alcune imposte espressamente indicate, mentre qui tutto è variabile appunto per tener conto della impossibilità di poter calcolare oggi quali sono le spese della Valle.

« Quindi il sistema del mio articolo, per essere espresso in un linguaggio tecnica-

mente più proprio, mi sembra che sia preferibile a quello della Commissione, il quale certamente lascia molto a desiderare.

« L'unica differenza sostanziale è quella dell'integrazione, che qui viene concepita come data ogni volta che ci siano delle spese da farsi per degli scopi i quali, oltre ad avere un carattere regionale, hanno anche un interesse nazionale. Questo è lo scopo dell'ultimo comma.

« Le altre osservazioni che ha fatto l'onorevole Bordon non sono pertinenti all'articolo 12. Io vorrei soltanto, per extravagare anch'io un momento, confessarvi che, se fossi nei panni del Ministro delle finanze, non solo non darei una quota del reddito di quelle certe imprese industriali a cui si riferisce l'onorevole Bordon; ma sarei favorevole a dare tutto, reddito e capitale, senza nessun pagamento da parte della Valle, tanto poco la Valle credo abbia da sperare da questi redditi che nascono di lì e vanno fuori. Ci sono soltanto delle passività, non ci sono redditi ».

* * *

Il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1961 — e fatto proprio dal sottoscritto proponente — è ispirato a rigoroso rispetto dell'*istituto della zona franca quale previsto* — all'epoca della Costituente e attualmente — *dalla vigente legge doganale e dalla connessa vigente legge sulla zona franca di Livigno*. Quando una determinata norma di legge — nella specie, lo Statuto speciale valdostano — richiama un istituto disciplinato da altre norme dello stesso ordinamento giuridico, è d'uopo ricorrere a dette altre norme per stabilire il significato e la esatta portata della norma di richiamo.

Ogni considerazione e discussione sui maggiori o minori benefici economici derivanti alla Valle d'Aosta dalla sua costituzione in zona franca è irrilevante sul piano costituzionale, una volta che la zona franca deve essere attuata in forza della precisa norma costituzionale del menzionato articolo 14 dello Statuto speciale valdostano.

Passando ora all'esame degli articoli si osserva, a particolare commento delle norme di maggior rilievo:

La linea delimitata all'articolo 1 corrisponde ai confini della Valle d'Aosta, il cui territorio è sito *intra montes* e così interamente circondato da alte montagne tranne che allo sbocco di Pont Saint Martin, ristretto e facilmente controllabile; l'unico valico interno suscettibile di essere aperto al traffico automobilistico è quello del Colle di Nivolet, alla rispettabile quota di 2.612 metri sul livello del mare, fra la Val-savarenche e la Valle dell'Orco.

La conseguente nuova linea doganale, che potremmo chiamare « interna », è dunque non meno impervia dell'attuale, corrispondente al confine politico con la Francia e con la Svizzera, nella quale trovansi già aperti due valichi, il Piccolo ed il Gran San Bernardo, di altezza inferiore ai 2.500 metri, e verranno fra breve aperti i due trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

La prima parte dell'articolo 2 richiama, quasi letteralmente, l'articolo 7 della legge doganale: l'estensione della franchigia ai generi di monopolio si fonda sul principio, che i relativi diritti possono giuridicamente sussistere solo in quanto si attuino su territorio doganale.

Ammettendo, in contrasto con detto principio, il permanere dei monopoli, i tabacchi esteri non potrebbero, ad esempio, entrare liberamente nella zona franca, che non sarebbe dunque tale se non di nome, ma non nella sostanza: detto permanere dei monopoli esigerebbe d'altro lato il permanere dell'attuale linea doganale ai confini politici, mentre l'articolo 14 dello Statuto dispone che il territorio della Valle è posto « fuori della linea doganale » e così esige che la linea doganale venga arretrata, giusta il precedente articolo 1, ai confini interni della Valle verso il Piemonte. Per impedire ogni abuso, il successivo articolo 8 prevede, in armonia con l'articolo 1 della legge doganale e la legislazione su Livigno, che possano essere vietati depositi di de-

terminate merci estere — e così, in particolare, di tabacchi — in quantità eccedenti il fabbisogno della Regione. D'altro lato, la perdita dei diritti di monopolio da parte dello Stato sarà compensata dal risparmio della spesa occorrente per mantenere, oltre alla nuova linea doganale « interna » prevista dall'articolo 1, anche l'attuale vecchia linea « esterna », di cui viene a mancare la ragion d'essere quando si afferma — come afferma l'articolo 14 dello Statuto speciale — che la Valle costituisce territorio extradoganale.

Quanto all'I.G.E. si può invece ammettere — come ammette il secondo comma dell'articolo 2, concordando con il progetto ministeriale — che l'esenzione dal tributo per i passaggi successivi al primo atto economico, costituito dalla introduzione delle merci estere nel territorio della Valle, non sia strettamente conseguente al principio della zona franca: e che l'esenzione sia conseguentemente limitata al suddetto primo atto economico.

L'articolo 3 richiama quasi letteralmente l'articolo 40 dello Statuto speciale siciliano; gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 corrispondono sostanzialmente alle analoghe disposizioni del progetto ministeriale, tenendo presenti, quanto ai prodotti del suolo e della pastorizia, l'articolo 56 della legge doganale e l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 516, sulla zona franca di Livigno.

Mentre l'articolo 101 della legge doganale prevede una sola ipotesi specifica di contrabbando nei territori extradoganali, e cioè quella della costituzione di depositi non permessi o in misura superiore a quella consentita, l'articolo 9, lettera a), del disegno prevede altresì l'altra ipotesi delittuosa consequenziale alla facoltà di opzione prevista dal precedente articolo 5.

L'articolo 12 prevede una proroga dell'attuale ordinamento finanziario della Regione, allo scopo di poter successivamente determinare con il necessario periodo di esperienza quale sarà concretamente la nuova situazione derivante dalla attuazione della zona franca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il territorio della Valle d'Aosta posto, dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, fuori della linea doganale e costituito a zona franca, è delimitato a ovest e nord del confine politico con la Francia e con la Svizzera, dalla Punta Galisia (3.346) al Monte Dolent (3.823) e alla Punta Ludwigshohe (4.364); a est e a sud da una linea che, partendo dalla Punta Ludwigshohe, segue il confine del territorio della provincia di Vercelli fino alla Colma di Mombarone (2.371), da dove, attraverso la Punta Cresta (2.061) ed il Bec di Nona (2.085), giunge al confine del comune di Pont Saint Martin con la provincia di Torino, tocca il Bec Ranun (2.266), Cima di Bonzo (2.516), piega a nord-ovest fino al Colle Vallera, Colle Valbella, Colle dei Corni, Monte Marzo (2.756), Colle Santanel, Colle Larissa, Monte Rosa dei Banchi, Colle dell'Arietta (2.833), volge a ovest-sud-ovest attraverso la Bocchetta del Rancio, Torre di Lavina (3.308), Colle Bardoney (2.833), Punta Sengie (3.308), Colle Teleccio, Punta Gran San Pietro (3.692), Colle Money, Colle Grand Crou, Colle del Gran Paradiso (3.345), Colle di Moncorvé (3.351), Becca di Monciair (3.544), Colle del Grant Etret, Punta Violetta (3.031), Colle di Nivolet (2.612), e di qui, in linea diretta, giunge alle Punte Basei (3.338) e Galisia (3.346).

Art. 2.

Le merci estere introdotte nel territorio della Valle d'Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; la franchigia si estende ai generi di monopolio dello Stato.

Il regime inerente alla zona franca si estende anche alle imposte e sovrimeposte di fabbricazione e di consumo. È altresì concessa l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico relativo all'introduzione di merci nel territorio della zona franca, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi, in quanto dovuto.

Le merci nazionali introdotte o prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dalla imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti e i diritti di monopolio. Sono, altresì, esenti dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle d'Aosta di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale, alla imposta generale sull'entrata e alla imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Restano in vigore nella zona franca le disposizioni di legge e di regolamento in materia di polizia sanitaria e fitopatologia, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi in commercio, di tutela e di conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica.

Art. 3.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso la sede di Aosta della Banca d'Italia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti e dal turismo.

Non si applicano nel territorio della zona franca le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione e il transito di determinate merci, salvi i limiti di cui al successivo articolo 8.

Art. 4.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti come esportate.

Dette merci possono, però, essere rispettate in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano, durante la permanenza nel territorio della zona franca, permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 5.

Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca è concesso, per tutta o per parte della loro attività:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministro delle finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale: nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto col Ministro del commercio con l'estero e con quello dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Per l'ammissione alla temporanea importazione nel territorio doganale degli autoveicoli, dei motocicli e dei velocipedi è richiesta la stabile residenza nel territorio

della zona franca, e per gli autoveicoli ed i motocicli anche la loro immatricolazione in detto territorio.

Gli autoveicoli e motocicli immatricolati nel territorio doganale hanno libero transito nel territorio della zona franca fino ai valichi corrispondenti ai confini politici, dove verranno compiute tutte le eventuali formalità occorrenti per il loro eventuale passaggio in territorio estero.

Art. 7.

I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura anche lavorati o confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere e dell'artigianato, le cui spedizioni a mezzo ferrovia o per le vie ordinarie siano scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e come tali ammessi in franchigia nel territorio doganale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, saranno disciplinate, coi criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura.

Art. 8.

Il Ministro delle finanze, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto al fabbisogno della Regione, designerà i valichi per i quali è permesso il passaggio delle merci dalla zona franca al territorio doganale e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

Art. 9.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine chiunque, nel territorio della zona franca:

a) immette merci estere nei magazzini riservati al deposito di merci nazionali;

b) tiene in deposito merci estere in località ed in quantità non permesse.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere tutti i prodotti, anche di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine all'introduzione in territorio doganale.

Art. 10.

Per la repressione del contrabbando e la osservanza delle altre disposizioni della presente legge la Guardia di finanza esercita la sua vigilanza e può eseguire perquisizioni, a norma di legge, anche nel territorio della zona franca.

In relazione alla presente legge può eseguire indagini nei registri dei certificati di origine e, in genere, in tutti i registri e documenti relativi al regime di zona franca.

Le Autorità regionali e comunali devono prestare alla Guardia di finanza tutta la possibile collaborazione per il rigoroso rispetto della presente legge.

Art. 11.

Alla spesa di lire 300 milioni necessaria per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento dei relativi uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si ef-

fettueranno a norma della legge 25 luglio 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

La presente legge entrerà in vigore al termine di mesi sei dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, l'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta rimarrà in vigore per due anni a decorrere dalla data di attuazione del regime di zona franca.

Entro lo stesso termine sarà stabilito con legge dello Stato, d'accordo con la Giunta regionale, un nuovo ordinamento che tenga conto della nuova situazione derivante dall'attuazione della zona franca.

Il Ministro delle finanze, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti necessari per la sua prima applicazione ed il conseguente passaggio del territorio della zona franca dal vecchio al nuovo regime.